



CITTÀ DI SPINEA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Settore proponente: SETTORE COMMERCIO E SERVIZI CIMITERIALI

ORDINANZA N. 122 DEL 15/12/2016

OGGETTO: DISCIPLINA COMUNALE DEGLI ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI E DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI CON VINCITA IN DENARO INSTALLATI NEGLI ESERCIZI AUTORIZZATI EX ART. 86 E 88 DEL TULPS R.D. 773/1931 E NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI OVE E' CONSENTITA LA LORO INSTALLAZIONE.

IL SINDACO

Resp. Istruttoria e Procedimento Dott. Baldovino Angiolelli

OGGETTO: Disciplina Comunale degli orari di esercizio delle sale giochi e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. R.D. 773/1931 e negli esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione.

IL SINDACO

VISTA la deliberazione n. 67 del 25/10/2016, adottata dal Consiglio Comunale avente per oggetto : **APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI GIOCHI** esecutiva a' sensi di legge;

RICHIAMATA l'ordinanza n. 103 del 16/12/2015;

PREMESSO che con il termine ludopatia o gioco d'azzardo patologico (G.A.P.), definito dall'OMS come "malattia sociale", si intende l'incapacità di resistere all'impulso di giocare d'azzardo o fare scommesse. Tale dipendenza comportamentale è da considerarsi una malattia in grado di compromettere la condizione sociale del singolo individuo e della sua famiglia.

SI TRATTA di un disturbo molto serio che può arrivare a compromettere in modo grave la vita dell'individuo che ne è affetto e dei suoi familiari, ma anche a creare situazioni di allarme sociale e, nei casi più estremi, a generare fenomeni criminosi, spingendo l'individuo a commettere furti o frodi oppure ad alimentare il fenomeno dell'usura, con pregiudizio della libertà e della dignità umana;

LO scorso 14 luglio, la Commissione europea sui servizi di gioco d'azzardo on line, considerata la rapida diffusione anche delle tecnologie di gioco d'azzardo telematico, ha approvato una raccomandazione agli Stati membri contenente le linee guida al fine di



CITTÀ DI SPINEA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

tutelare più efficacemente tutti i cittadini europei, in particolare minori, dai rischi associati al gioco d'azzardo nel settore digitale, in rapida espansione;

SULLA base del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, si è previsto di aggiornare i livelli essenziali di assistenza (LEA) “con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall’Organizzazione mondiale della sanità”;

RITENUTO di dover adottare un provvedimento a tutela della propria comunità volto a limitare l’uso degli apparecchi e congegni automatici, semi automatici ed elettronici da gioco d’azzardo leciti, inteso come atto dovuto ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 267/2000 che recita “il Comune è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;

DATO ATTO che si rinviene l’utilità di disciplinare gli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento con lo scopo di contrastare l’insorgere di fenomeni devianti nell’utilizzo degli stessi, tenendo conto che fra i fruitori vi sono spesso soggetti psicologicamente fragili, inconsapevoli dei danni derivanti dal gioco compulsivo e che possono cadere in vere e proprie forme di dipendenza patologica con pregiudizio della salute e delle dinamiche relazionali;

CONSIDERATO che, come descritto nella relazione di cui in premessa, il giocatore d’azzardo ha un’incapacità cronica e progressiva di resistere all’impulso di giocare d’azzardo tale da compromettere se stesso, la sua famiglia e le sue attività professionali;

VISTO l’art. 50, comma 7 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che recita:” il Sindaco, altresì coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

VISTE la circolare nr. 557/PAS.7801.1200 del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 23/06/2010 e la Nota del 19/03/2013 del Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con le quali viene precisato che la regolamentazione degli orari di apertura e chiusura delle seguenti attività :

- a) Esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimento denominati new slots e videolottery terminal;
 - b) Negozi dediti all’attività prevalente di raccolta scommesse relativamente all’utilizzo delle apparecchiature di cui al punto precedente;
- tutte le attività autorizzate dalla Questura ai sensi dell’art. 88 TULPS sempre relativamente alle apparecchiature di cui ai precedenti punti;



CITTÀ DI SPINEA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

VISTE le sentenze Consiglio di Stato in sede giurisdizionale SEZIONE QUINTA) NR. 3271 DEL 30/06/2014 E NR. 3845 del 27/08/2014, con le quali i magistrati hanno “avuto già modo di osservare come la circostanza, per la quale il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non precluda all'Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare, a termini dell'articolo 50, comma 7, del Decreto Legislativo 267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute”;

VISTA la sentenza Corte Costituzionale nr. 220/2014 del 18/07/2014 con la quale i giudici hanno mostrato di ritenere plausibile l'interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata affermando che: “è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione dell'articolo 50, comma 7, del Decreto Legislativo 267/2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale”;

VISTO il decreto legge 13 Settembre 2012 nr. 158 convertito con modificazioni dalla Legge 8 Novembre 2012 n. 189 : “disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”;

VISTI gli artt. 50, comma 4, che evidenzia come il Sindaco eserciti le funzioni attribuitagli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e l' art. 54 del D.Lgs 267/2000, e successive modifiche, nella parte in cui vengono enunciati i principi generali su cui si giustificano le competenze del Sindaco quale Ufficiale di Governo;

RITENUTO necessario, per tutte le motivazioni sopra esposte, adottare efficaci misure di controllo e di prevenzione;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

ORDINA

Di revocare la precedente ordinanza n. 103 del 16/12/2015 e di stabilire i seguenti nuovi orari di esercizio delle sale giochi e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, così come stabiliti dall'art. 14 del Regolamento Comunale citato in premessa, collocati in altre tipologie di esercizi commerciali, locali o punti di offerta del gioco ai sensi degli articoli 86 e 88 TULPS di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) così come di seguito indicato:

1) ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI AUTORIZZATE EX ART. 86 TULPS ED EX ART. 88 DEL TULPLS

l'orario di esercizio delle sale giochi è fissato : dalle ore 08.30 alle ore 21.30 tutti i giorni, compresi i festivi.



CITTÀ DI SPINEA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

2) ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO E SVAGO DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 6 E 7 DEL TULPS, DI CUI ALL'ART. 3 comma 1 lettera b) punto 1,2,3,4,5,6, del regolamento Comunale in materia di giochi approvato con deliberazione n. 67 del 25/10/2016:

dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.30, di tutti i giorni, compresi i festivi;

Gli stessi apparecchi, nelle ore di “non funzionamento”, devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio;

Nell'ambito di tali limiti il titolare dell'attività ha facoltà di scegliere il proprio orario di apertura e di chiusura.

DISPONE

1 che in tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, il titolare della relativa autorizzazione di esercizio (o titolo equivalente) è tenuto ad osservare quanto sopra indicato oltre le seguenti disposizioni:

- Obbligo di esposizioni su apposite targhe, in logo ben visibile al pubblico, di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza della pratica di giochi con vincita in denaro e un apposito cartello contenente formule di avvertimento e riferimenti sul rischio di dipendenza della pratica son vincita in denaro.
- Obbligo di esposizione all'esterno del locale del cartello indicante l'orario di apertura delle sale giochi o di funzionamento degli apparecchi.

DISPONE altresì

Che per la violazione alle disposizioni previste dalla presente ordinanza si riporta integralmente quanto disciplinato dall'art. 15 del nuovo regolamento di cui alla deliberazione richiamata in premessa:

1. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al TULPS di cui al R.D. n. 773/1931 sono punite a norma degli artt. 17bis, 17ter, 17quater e 110 del medesimo. Le violazioni al presente regolamento, non disciplinate dal TULPS o da altre disposizioni normative specifiche, sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa da euro 350,00 a euro 500,00, i cui proventi, in conformità a quanto stabilito dall'art. 20, comma 3, lettera d) della L.R. n. 6/2015, saranno destinati prioritariamente ad iniziative per la prevenzione della dipendenza da gioco d'azzardo, o, in alternativa, a finalità di carattere sociale e assistenziale.

2. In caso di recidiva nelle violazioni, è disposta ai sensi dell'art. 10 del TULPS la sanzione accessoria della sospensione dell'attività delle sale giochi autorizzate ex artt. 86 o 88 TULPS, ovvero la sospensione dell'attività principale all'interno della quale sono collocati gli apparecchi automatici da intrattenimento. Nei casi più gravi viene disposta la revoca del titolo o la cessazione definitiva dell'attività. La recidiva si verifica qualora la medesima violazione venga commessa per



CITTÀ DI SPINEA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

due volte in un quinquennio, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81.

3. Ferme restando le sanzioni pecuniarie già previste dall'art. 20 della Legge regionale del 27 aprile 2015 n. 6, la sanzione accessoria della sospensione per le violazioni di cui al comma 15 dell'art. 13 "INFORMAZIONI AL PUBBLICO E PUBBLICITÀ", è disposta dal dirigente competente per un periodo:

- a) di giorni dieci, per la prima volta in cui si verifica la recidiva;
- b) di giorni venti in caso di seconda recidiva;
- c) di giorni trenta per ogni ulteriore recidiva successiva alla seconda.

4. La sanzione accessoria della sospensione per le violazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 14 "ORARI", è disposta dal dirigente competente per un periodo:

- a) di giorni tre, per la prima volta in cui si verifica la recidiva;
- b) di giorni cinque in caso di seconda recidiva;
- c) di giorni trenta per ogni ulteriore recidiva successiva alla seconda.

5. La sanzione accessoria della sospensione per le violazioni di cui agli altri articoli del presente Regolamento è disposta dal dirigente competente per un periodo:

- a) di giorni uno, per la prima volta in cui si verifica la recidiva;
- b) di giorni tre in caso di seconda recidiva;
- c) di giorni quindici per ogni ulteriore recidiva successiva alla seconda.

6. La violazione delle disposizioni concernenti la regolamentazione della distanza dai luoghi sensibili, in ordine all'apertura di nuove sale giochi o scommesse, ferme restando le sanzioni previste dalle specifiche disposizioni normative di settore, nonché le sanzioni pecuniarie relative, comporta la cessazione definitiva dell'attività. La violazione delle disposizioni concernenti la regolamentazione della distanza dai luoghi sensibili, in ordine alla nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo leciti, ferme restando le sanzioni previste dalle specifiche disposizioni normative di settore, comporta la cessazione definitiva dell'esercizio degli apparecchi.

7. Ai sensi dell'art. 110, comma 10, del TULPS, l'esercizio dell'attività sarà sospeso per un periodo di giorni 30 e in caso di reiterazione l'esercizio dell'attività sarà sospeso in forma permanente con l'eventuale decadenza del titolo abilitativo, qualora il titolare di Pubblico Esercizio configuri gli illeciti di cui all'art. 110, comma 9 e 9 bis.

8. Il disturbo alla quiete pubblica, fatta salva l'applicazione delle norme del Codice penale, del Codice civile e in materia di inquinamento acustico, nonché l'articolo 54, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, comporta in caso di particolare gravità e recidiva la sanzione accessoria della riduzione dell'orario di apertura. La sanzione accessoria della riduzione dell'orario di apertura è disposta dal dirigente competente per un periodo:

- a) di giorni tre, per la prima volta in cui si verifica la recidiva;
- b) di giorni cinque in caso di seconda recidiva;
- c) di giorni trenta per ogni ulteriore recidiva successiva alla seconda.

9. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni leggi vigenti in materia.



CITTÀ DI SPINEA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

AVVERTE CHE

Il provvedimento verrà tempestivamente comunicato all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Venezia e, successivamente, trasmesso alla Questura di Venezia, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Venezia, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Venezia e reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale on line e alle Associazioni di Categoria interessate alla materia oggetto del presente provvedimento ordinatorio presenti nel territorio e, relativamente alle attività disciplinate dall'art. 88 del TULPS, a mezzo notifica ai sensi di quanto disciplinato dal codice di procedura civile.

Comunica che, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto con sede in Venezia Palazzo Gussoni, Strada Nuova Cannaregio 2277-2278, entro il termini di sessanta (60) giorni dalla data odierna ovvero proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni decorrenti dalla data odierna.

Il Sindaco
Silvano Checchin